

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ex art. 15 della L. 241/90)

Tra

il Comune di Manfredonia

di seguito indicato come Comune con CF _____, rappresentata in questo atto da _____

e

il Consorzio per la Bonifica della Capitanata

in seguito indicato come Consorzio, con sede in Foggia, Corso Roma, 2, CAP: 71121, C.F. 00345000715, rappresentato dal Presidente pro-tempore Dott. Giuseppe De Filippo, nato a San Giovanni Rotondo (FG) l'11 giugno 1971, domiciliato per la carica presso la sede di Consorzio, tale nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 3 novembre 2015;

congiuntamente indicate come "Parti"

premesso che

- in attuazione della Delibera della Giunta Regionale Pugliese n. 388 del 06/04/2016, le amministrazioni sono state invitate a presentare manifestazione di interesse preliminare per il finanziamento di interventi rivolti all'attivazione e all'esercizio dei sistemi di recupero e riutilizzo in agricoltura delle acque reflue urbane depurate, ai sensi del D.M. n. 185/03, nell'ambito dell'Azione 6.4.3 del POR PUGLIA 2014 – 2020;
- sulla base di un precedente accordo il Comune ed il Consorzio hanno redatto congiuntamente uno studio di fattibilità tecnico – ambientale per il riutilizzo in agricoltura dei reflui urbani del depuratore cittadino;
- il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale n.102 del 17.05.16 ha approvato tale studio e lo ha candidato alla manifestazione di interesse avviata dalla Regione Puglia;
- con deliberazione della Giunta regionale n.2083/2016 sono stati approvati gli esiti delle valutazioni tecniche operate dalle strutture regionali ed il "Progetto per il riutilizzo delle acque reflue civili dell'impianto di depurazione di Manfredonia" è stato ammesso con riserva, vale a dire che lo stesso potrà essere finanziato a seguito della trasmissione della

documentazione e delle prescrizioni richieste in sede di tavolo tecnico nonché, della relativa progettazione definitiva;

- nel corso degli incontri tecnici tenutisi è stata valutata favorevolmente la proposta avanzata dal Comune.

Atteso che :

- Il Consorzio, sulla base del proprio Statuto svolge attività di rilevanza pubblica finalizzata a garantire la sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il deflusso idraulico, la conservazione e la difesa del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente;
- Inoltre, esercita nel comprensorio di propria competenza, azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi dell'articolo 75, comma 9, del d.lgs. 152/2006;
- ai Consorzi di Bonifica, sulla base dell'art. 21 della L.R. 4/2012, è data possibilità di stipulare con Enti ed Istituzioni competenti sul territorio intese e convenzioni per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione di specifici servizi e per il conseguimento di obiettivi comuni;

Considerato che:

- il Comune e il Consorzio hanno forte interesse allo sviluppo del progetto in considerazione dei positivi effetti sia in termini ambientali che di disponibilità di risorsa idrica non convenzionale per l'agricoltura;
- ai fini del prosieguo dell'istruttoria e della realizzazione dell'intervento è necessario procedere alla redazione del progetto definitivo completo delle relazioni specialistiche per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri e titoli necessari alla realizzazione dell'intervento;
- il Comune ed il Consorzio non dispongono di risorse economiche per affidare all'esterno le successive fasi progettuali e la redazione delle relazioni specialistiche.

Ritenuto necessario, per quanto sopra premesso, procedere con la sottoscrizione di un accordo tra il Comune ed il Consorzio volto a costituire forme di collaborazione tra le strutture tecniche afferenti i 2 Enti, finalizzata alla redazione delle successive fasi di progettazione dell'intervento per

il riutilizzo delle acque reflue civili dell'impianto di depurazione di Manfredonia, destinato a sostituire le fonti irrigue convenzionali nei distretti irrigui serviti dal Consorzio.

Vista la legge n.241/90 e, in particolare l'art.15,

Tutto ciò premesso, considerato, atteso e accertato, si conviene quanto segue:

ART. 1

(Oggetto dell'accordo)

Il presente accordo ha come oggetto la costituzione di un rapporto di collaborazione tra il Comune di Manfredonia ed il Consorzio per la Bonifica della Capitanata finalizzato alla redazione dei necessari documenti progettuali relativi all'intervento per il riutilizzo delle acque reflue civili dell'impianto di depurazione di Manfredonia, ai fini del loro utilizzo da parte del Consorzio per sostituire ed integrare le fonti irrigue tradizionali.

ART. 2

(Durata dell'Accordo)

Il presente Accordo ha la durata di 18 mesi, rinnovabile previa comunicazione delle parti da effettuarsi 15 giorni prima della scadenza.

L'Accordo esaurisce i suoi effetti al completamento delle attività previste, ovvero alla consegna del progetto definitivo, completo delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento.

ART. 3

(Interventi proposti)

Il Comune di Manfredonia ed il Consorzio per la bonifica della Capitanata si impegnano a:

-) costituire un gruppo di lavoro stabile per le finalità del presente Accordo;
-) redigere il progetto definitivo dell'intervento;
-) ognuno per quanto di competenza a redigere le relazioni specialistiche necessarie ad acquisire tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta necessari;
-) acquisire i titoli necessari per la realizzazione dell'intervento;
-) redigere il regolamento di utilizzo dei reflui urbani depurati.

Art. 4

(esecuzione delle attività)

Le attività sopra richiamate saranno eseguite e disciplinate sulla base di protocolli redatti di volta in volta in forma separata ed approvati da entrambe le parti.

Art. 5

(Costi)

Per la stipula e la realizzazione delle attività stabilite con il presente accordo non sono previsti costi.

Art. 6

(Personale, utilizzo delle attrezzature, responsabilità e danni)

Il personale messo a disposizione per l'esecuzione di attività di cui al presente accordo e presso una sede differente da quella a cui afferisce dovrà essere coperto da assicurazione, a carico del proprio datore di lavoro, per qualsiasi danno derivante da rischi professionali e da responsabilità civile. L'utilizzo delle attrezzature di proprietà delle parti sarà appositamente concordato.

Ciascuna parte esonera l'altra da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose dall'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo causati dal proprio personale.

Art. 7

(Recesso e risoluzione)

Entrambe le parti possono recedere dal presente accordo dandone comunicazione scritta all'altra parte mediante invio di raccomandata con un preavviso di 30 (trenta) giorni. Resta inteso che nel caso in cui una delle parti intenda procedere alla risoluzione dell'accordo, la risoluzione non comporterà alcun diritto a vantaggio della parte richiedente per avanzare risarcimenti o pagamenti nei confronti dell'altra parte.

Art. 8

(Controversie)

Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto, e, nel caso in cui non sia possibile giungere in questo modo alla risoluzione delle controversie, è competente a decidere il Foro di Foggia.

Art. 9

(Trattamento dei dati personali)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, ai sensi del D. Lg.vo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia protezione dei dati personali".

Il presente documento è composto da 5 pagine e viene firmato digitalmente dalle parti.

Per:

il Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Il Presidente

Dott. Giuseppe De Filippo

Per:

il Comune di Manfredonia

Il Sindaco

Dott.